

# Decreto federale concernente il nuovo credito complessivo per la NFTA (Decreto sul finanziamento del transito alpino)

dell'8 dicembre 1999

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 24 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale;

visto l'articolo 16 del decreto del 4 ottobre 1991<sup>1</sup> sul transito alpino;

visto il messaggio del Consiglio federale del 31 maggio 1999<sup>2</sup>,

*decreta:*

## Art. 1

Un credito complessivo di 12 600 milioni di franchi, incluse le riserve (prezzo e stato del progetto 1998, senza rincaro, IVA né interessi intercalari) è stanziato per la costruzione della linea ferroviaria transalpina svizzera; esso è suddiviso in due fasi fra i seguenti oggetti:

	Investimenti in mio di fr.		
	1 <sup>a</sup> fase fondi liberati	2 <sup>a</sup> fase fondi bloccati	Totale
a. Sorveglianza del progetto	65	–	65
b. Asse del Lötschberg	2754	–	2754
c. Asse del San Gottardo	5410	1202	6612
d. Sistemazione Surselva	105	–	105
e. Raccordo della Svizzera orientale	129	721	850
f. Ampliamenti San Gallo - Arth-Goldau	45	29	74
g. Ampliamenti delle linee della rimanente rete	214	257	471
h. Riserve	978	691	1669

## Art. 2

Di questo credito complessivo, i crediti della seconda fase conformemente all'articolo 1 (2900 milioni di franchi, stato dei prezzi 1998) sono bloccati. Le risorse finanziarie della prima fase (9700 milioni di franchi, stato dei prezzi 1998) sono libere.

<sup>1</sup> RS 742.104

<sup>2</sup> FF 1999 6265

### **Art. 3**

Il Consiglio federale gestisce il credito complessivo. Può in particolare:

- a. effettuare trasferimenti esigui fra i crediti d'opera menzionati nell'articolo 1 lettere a-g;
- b. liberare i crediti d'opera in tranche;
- c. liberare riserve (art. 1 lett. h) a favore di crediti d'opera, se è provato che i relativi costi supplementari non possono essere compensati con altri mezzi e se ciò è necessario ai fini della stabilizzazione della situazione finanziaria;
- d. aumentare il credito complessivo in funzione del rincaro comprovato, dell'IVA e degli interessi intercalari.
- e. negoziare, nell'ambito del credito complessivo, soluzioni di finanziamento specifiche atte a migliorare la redditività delle risorse pubbliche e private investite nella NFTA.

### **Art. 4**

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni rende conto ogni semestre dell'avanzamento dei lavori di costruzione e dell'evoluzione dei costi alla delegazione delle finanze dei due Consigli e alla delegazione incaricata di sorvegliare la NFTA.

### **Art. 5**

Sono abrogati:

- a. il decreto federale del 19 giugno 1997<sup>3</sup> concernente il primo credito complessivo per la realizzazione della nuova ferrovia transalpina;
- b. il decreto federale del 20 settembre 1995<sup>4</sup> concernente un secondo credito d'impegno (credito transitorio) per la realizzazione della nuova ferrovia transalpina.

### **Art. 6**

Gli impegni sottoscritti nell'ambito dell'esecuzione dei decreti abrogati relativi al finanziamento e i pagamenti già effettuati gravano il credito complessivo di cui all'articolo 1.

<sup>3</sup> FF 1999 1224

<sup>4</sup> FF 1995 IV 561; modifica del 1° ottobre 1997 (FF 1997 IV 672)

**Art. 7**

Il presente decreto federale, che non è di obbligatorietà generale, non sottostà al referendum.

Consiglio nazionale, 28 settembre 1999

Il presidente: Heberlein

Il segretario: Anliker

1538

Consiglio degli Stati, 8 dicembre 1999

Il presidente: Schmid Carlo

Il segretario: Lanz